




 <b>polidir</b>	Cod.	REGOLAMENTI DEL SGQ	REV.	DATA	PAG.
		TITOLO			
	RE-01	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE	0	19/09/23	2 di 11

## INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
2	TERMINI E DEFINIZIONI .....	3
3	MODIFICHE AL REGOLAMENTO .....	3
4	PROCESSO DI ISPEZIONE.....	4
4.1	RICHIESTA DI ATTIVITÀ ISPETTIVE.....	5
4.2	EROGAZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO .....	5
5	RISERVATEZZA.....	8
6	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI .....	8
6.1	RECLAMI.....	8
6.2	RICORSI.....	8
6.3	CONTENZIOSI .....	9
7	DOVERI E DIRITTI .....	9
7.1	DOVERI E DIRITTI DEL CLIENTE.....	9
7.2	IMPEGNI E DOVERI DEL POLIDIR S.R.L.....	10
8	GENERALITÀ .....	10

	Cod.	REGOLAMENTI DEL SGQ	REV.	DATA	PAG.
		TITOLO			
	RE-01	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE	0	19/09/23	3 di 11

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica alle attività dell'Organismo di Ispezione concernenti la Verificazione Periodica (Ispezione) di Strumenti di misura, ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, utilizzati nell'ambito di una funzione di misura legale.

Questo documento definisce il regolamento adottato da POLIDIR SRL per le attività di ispezione erogate in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI EN ISO/IEC 17020 per quanto riguarda:

- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua
- Sistemi per la misura della massa di gas naturale compresso
- Misure di Capacità

Il presente regolamento viene applicato da POLIDIR SRL in maniera uniforme e imparziale per tutti i titolari di strumenti di misura che utilizzano i servizi di ispezione erogati da POLIDIR SRL; l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

## 2 TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da POLIDIR SRL nello svolgimento delle attività di ispezione è in accordo ai seguenti documenti legislativi e normativi, nella loro edizione vigente:

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea";
- ACCREDIA RG-01: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale;
- ACCREDIA RG-01-04: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione;
- UNIONCAMERE Regolamento per gli Organismi accreditati che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93. Approvato con delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere n. 71 del 30 ottobre 2017.

Inoltre, con il termine cliente o committente del servizio ispettivo, si intende il titolare dello Strumento di misura o colui che, in seguito a relazioni contrattualmente definite con il titolare dello strumento e portate a conoscenza di POLIDIR, richiede alla stessa POLIDIR SRL le attività ispettive.

## 3 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è parte integrante dell'offerta emessa da POLIDIR SRL.

In caso di aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, POLIDIR SRL renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web e, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, ne darà comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail indicando i relativi tempi di attuazione. Entro il termine indicato nella comunicazione il cliente potrà

	Cod.	REGOLAMENTI DEL SGQ	REV.	DATA	PAG.
		TITOLO			
	RE-01	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE	0	19/09/23	4 di 11

comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato tale termine senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.

Si precisa che qualora le variazioni del regolamento derivino da modifica delle norme e disposizioni legislative, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, POLIDIR SRL renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail. Il cliente potrà avvalersi dei servizi oggetto del presente regolamento adeguandosi alle nuove disposizioni entro i termini indicati.

#### 4 PROCESSO DI ISPEZIONE

Le modalità generali di svolgimento delle attività di verifica periodica (ispezione) sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93.

Lo Schema di accreditamento è il seguente: ISP, in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, Organismo di ispezione (ODI) di Tipo C.

Il Campo d'applicazione è il seguente:


Verificazione periodica di strumenti di misura:

- Distributori di carburante (escluso GPL) e di soluzioni a base di urea con portata massima fino a 1000 L/min;
- Distributori di GPL;
- Distributori massici di metano per autotrazione;
- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua (carburanti e liquidi industriali), montati su autocisterna con portata massima fino a 2400 l/min;
- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua (GPL) montati su autocisterna con portata massima fino a 1000 l/min;
- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua destinati al Carico/Scarico autocisterne, vagoni-cisterna, navi-cisterna e container-cisterna (carburanti) con portata massima fino a 2400 l/min (o portate superiori in caso di strutture di prova annesse allo strumento);
- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua su condotta con portata massima fino a 2400 l/min (o portate superiori in caso di strutture di prova annesse allo strumento);
- Autocisterne a scomparti tarati con misuratore di livello meccanico ed elettronico;

ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Preliminarmente alla richiesta di Verificazione Periodica sarà necessaria una verifica di dettaglio delle caratteristiche metrologiche complete degli strumenti di misura da verificare.

Lo svolgimento delle attività di ispezione comporta di regola l'interruzione temporanea della normale operatività del sistema di misura.

	Cod.	REGOLAMENTI DEL SGQ	REV.	DATA	PAG.
		TITOLO			
	RE-01	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI ISPEZIONE	0	19/09/23	5 di 11

#### 4.1 Richiesta di attività ispettive

In seguito ad una richiesta di offerta per il servizio ispettivo, POLIDIR SRL. invia al Cliente il modulo MO\_PG-01\_01 (comunicazione dati per verifica periodica), che deve essere compilato in modo chiaro in ogni sua parte e restituito (personalmente, tramite posta raccomandata, tramite mail all'indirizzo [laboratorio.metrico17020@polimar.it](mailto:laboratorio.metrico17020@polimar.it)).

In base alle informazioni ricevute POLIDIR SRL Organismo di Ispezione emette la relativa offerta, che ha una validità di 30 giorni, salvo se indicato diversamente nell'offerta stessa, e alla quale allega il presente regolamento.

Ricevuta l'accettazione da parte del Cliente, secondo le modalità riportate nell'offerta, l'Organismo pianifica l'ispezione entro un massimo di 45 giorni. La programmazione sarà gestita in modo da tenere conto delle eventuali esigenze del Cliente che dovrà, dal canto suo, assicurare la reale accessibilità agli strumenti da sottoporre a Verificazione periodica.

Dal momento in cui viene stabilita la data di esecuzione dell'ispezione, POLIDIR SRL si riserva, a proprio esclusivo giudizio, di inviare il piano di lavoro alla Camera di Commercio competente per territorio con 7 (Sette) giorni di anticipo rispetto alla data pianificata. Oltre tale limite temporale il recesso da parte del Cliente deve essere concordato preventivamente con POLIDIR SRL.

Nel caso il Cliente disdica le attività di ispezione programmate nell'arco dei 5 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, POLIDIR SRL si riserva la facoltà di addebitare gli eventuali oneri derivanti dalla istruttoria per interrompere la procedura, qualora siano state già attivate le comunicazioni preventive alla Camera di Commercio competente per territorio.

Tutte le Ispezioni si intendono generalmente da eseguire presso il luogo di utilizzo dello strumento o, per gli strumenti di misura collocati su autobotte, la sede del laboratorio dell'Organismo di Ispezione POLIDIR SRL.

Nessuna modifica può essere apportata ai contratti senza un consenso scritto da entrambe le parti, salvo i casi indicati al paragrafo 3.

I termini di esecuzione delle attività da parte di POLIDIR SRL sono indicativi e non vincolanti qualora le cause dipendono da accessibilità al luogo di utilizzo dello strumento, eventi meteorici, autorizzazioni particolari o altri fattori non governabili da parte di POLIDIR SRL.

#### 4.2 Erogazione del servizio ispettivo

POLIDIR SRL esegue l'ispezione prevista dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93: *Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.*

In particolare POLIDIR SRL effettua la verifica periodica degli strumenti di misura indicati al paragrafo 1 con i dettagli indicati al paragrafo 4, escludendosi qualsiasi operazione che comporti lo smontaggio di componenti. Le procedure di Verificazione Periodica e gli errori massimi tollerati adottati sono:

##### 1. Distributori di carburanti liquidi nelle ordinarie condizioni di temperatura e pressione

Le procedure adottate sono quelle indicate nel Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 allegato III

- Scheda C – Distributori di carburante *“Procedura per la verifica periodica dei sistemi di misura – distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) conformi alla normativa nazionale ed europea.”*

	Cod.	REGOLAMENTI DEL SGQ	REV.	DATA	PAG.
		TITOLO			
	RE-01	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI ISPEZIONE	0	19/09/23	6 di 11

- *Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie "Procedure di controllo in fase di associazione (art. 22 -bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84)"*

Gli errori Massimi Tollerati (EMT) sulle quantità erogate durante la Verificazione Periodica sono ricavati con i criteri previsti nel DM 93/2017 all'articolo 4 commi 10 e 11 e all'Allegato III scheda C – Distributori di Carburante punto 2.4.1. Tuttavia per evitare la possibilità che a due strumenti di tipo nazionale esattamente identici si possano applicare errori massimi tollerati diversi, solo in funzione della tempistica della loro messa in servizio, si è preferito adottare per tutti gli strumenti nazionali gli EMT adottati per quelli nazionali equivalenti UE ai sensi del DM 93/17 art.4 comma 10.

## 2. Distributori di Gas di Petrolio liquefatti

Le procedure adottate sono quelle indicate nella DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RECANTE L'ADOZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21 APRILE 2017, N. 93, DI SCHEDE TECNICHE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO UTILIZZATI PER FUNZIONI DI MISURA LEGALI.

- Scheda G – Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua del tipo sistemi di misurazione per gas liquefatti per autotrazione (distributori di GPL)

## 3. Distributori dotati di Misuratori massici di gas metano per autotrazione (Gas Naturale Compresso – CNG)

Le procedure adottate sono quelle indicate nella DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RECANTE L'ADOZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21 APRILE 2017, N. 93, DI SCHEDE TECNICHE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO UTILIZZATI PER FUNZIONI DI MISURA LEGALI.

- Scheda H – Misuratori massici di gas metano per autotrazione (Gas Naturale Compresso – CNG)

## 4. Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua (carburanti e liquidi industriali), montati su autocisterna

Le procedure adottate sono quelle indicate nella DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RECANTE L'ADOZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21 APRILE 2017, N. 93, DI SCHEDE TECNICHE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO UTILIZZATI PER FUNZIONI DI MISURA LEGALI.

- Scheda L – Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua montati su autocisterna (eccetto gas liquefatti e liquidi criogenici)


## 5. Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua (GPL) montati su autocisterna

Le procedure adottate sono quelle indicate nella DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RECANTE L'ADOZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21 APRILE 2017, N. 93, DI SCHEDE TECNICHE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO UTILIZZATI PER FUNZIONI DI MISURA LEGALI.

- Scheda M - Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua del tipo gas liquefatti (GPL) montati su autocisterna

## 6. Per tutti gli altri strumenti

Le procedure sono state elaborate dall'Organismo POLIDIR nel rigoroso rispetto del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, allegato II – punto 1.10

	Cod.	REGOLAMENTI DEL SGQ	REV.	DATA	PAG.
		TITOLO			
	RE-01	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI ISPEZIONE	0	19/09/23	7 di 11

I criteri per la determinazione degli errori massimi tollerati sono indicati nel Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, art. 4, comma 10 e comma 11. Tuttavia per evitare la possibilità che a due strumenti di tipo nazionale esattamente identici si possano applicare errori massimi tollerati diversi, solo in funzione della tempistica della loro messa in servizio, si è preferito adottare per tutti gli strumenti nazionali gli EMT adottati per quelli nazionali equivalenti UE ai sensi del DM 93/17 art.4 comma 10.

In caso di esito positivo della verifica periodica, l'Ispettore dell'Organismo POLIDIR SRL

- Appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93.
- Aggiorna con i dati della verifica o fornisce, nel caso lo strumento non ne fosse dotato, il libretto metrologico dello strumento.

Nel caso invece di esito negativo, l'Ispettore dell'Organismo POLIDIR SRL:

- Appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93. Nel caso in cui il contrassegno non possa essere applicato direttamente sull'oggetto ispezionato, questo è apposto sul libretto metrologico, come previsto Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, art. 4, comma 14;
- Aggiorna con i dati della verifica o fornisce, nel caso lo strumento non ne fosse dotato, il libretto metrologico dello strumento.

In entrambi i casi l'Ispettore addetto alla verifica predispone:

- Il rapporto di verifica periodica, tale documento include la lista di controllo compilata dall'ispettore addetto alla verifica. Il rapporto è rilasciato al cliente a chiusura della verifica.

Il Rapporto di Verifica Periodica predisposto dall'Ispettore e rilasciato al cliente, viene riesaminato entro quattro giorni lavorativi dall'effettuazione della verifica periodica da parte del Responsabile Tecnico o dal suo Sostituto. In nessun caso il riesame sarà eseguito dal soggetto che ha effettuato la verifica. Nel riesame dei documenti si accerta la correttezza dei dati contenuti, con particolare riferimento a:

- identificazione dello strumento oggetto di ispezione
- risultati delle misurazioni
- elaborazioni di eventuali calcoli
- esito dichiarato dall'Ispettore addetto alla verifica

L'Evidenza del processo di riesame è data dalla firma di approvazione posta dal Responsabile Tecnico sul Rapporto di verifica.

Se entro quattro giorni lavorativi dalla data della verifica il cliente non riceve nessuna comunicazione da parte dell'organismo, il rapporto rilasciato il giorno della verifica è da considerarsi valido.

Nel caso in cui la predisposizione del rapporto o il suo riesame porti ad elementi che possano inficiare il giudizio potenzialmente previsto dall'Ispettore addetto alla verifica periodica, con una mancata conferma dell'esito, il Responsabile Tecnico annulla il rapporto di ispezione e pianifica, in accordo con il cliente, una nuova verifica periodica entro 7 giorni lavorativi. La Segreteria Tecnica comunica formalmente al cliente l'annullamento del rapporto di ispezione e la nuova programmazione, mediante posta elettronica certificata, entro 48 ore.

	Cod.	REGOLAMENTI DEL SGQ	REV.	DATA	PAG.
		TITOLO			
	RE-01	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE	0	19/09/23	8 di 11

Secondo le modalità previste dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n. 93, art. 13, POLIDIR SRL trasmette l'esito della verifica tramite applicativo Telemaco.

In qualsiasi caso di impossibilità tecnica di utilizzo dell'applicativo "Telemaco" l'invio degli esiti sarà effettuato con posta certificata alla Camera di Commercio competente per territorio e ad Unioncamere. Al ristabilirsi delle normali condizioni di esercizio dell'applicativo "Telemaco" la Segreteria Tecnica provvederà ad inviare nuovamente le comunicazioni già trasmesse via PEC.

## 5 RISERVATEZZA

POLIDIR SRL assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività ispettive, inclusa la tutela dei diritti di proprietà dei clienti, vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge:
  - Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, art. 13.
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica o enti pubblici competenti:
  - Il Cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi. Salvo diversa indicazione fornita dall'Autorità giudiziaria eventualmente intervenuta.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di POLIDIR SRL coinvolto nella ispezione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito, su richiesta, al Cliente.

Ogni altra informazione riguardante il cliente ottenuta da fonte diversa dal cliente stesso sarà trattata come riservata.

## 6 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

### 6.1 Reclami

L'Organismo di Ispezione prende in considerazione i reclami, provenienti dai clienti o da altri soggetti, alle seguenti condizioni:

- devono pervenire in forma scritta;
- devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- devono indicare i motivi del reclamo.


Nel caso tali informazioni non siano disponibili, il reclamante viene contattato per i necessari chiarimenti.

I reclami presi in considerazione vengono registrati ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante.

Tutti i reclami pervenuti vengono esaminati dal Responsabile Gestione Qualità, il quale svolge le opportune indagini (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto, facendo ripetere l'ispezione, ecc.) e comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie analisi e le eventuali azioni intraprese entro un mese dal ricevimento del reclamo. Nel caso in cui il Responsabile Gestione Qualità, abbia partecipato all'attività di verifica periodica eventualmente oggetto del reclamo e pertanto abbia operato come ispettore e/o SRT (qualora a ciò opportunamente qualificato), lo stesso reclamo verrà gestito dal RT o da altro personale incaricato dalla Direzione.

In via generale il RGQ può operare come ispettore, salvo quanto su riportato.



	Cod.	REGOLAMENTI DEL SGQ	REV.	DATA	PAG.
		TITOLO			
	RE-01	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI ISPEZIONE	0	19/09/23	9 di 11

La persona incaricata di gestire il reclamo non deve essere stata coinvolta nelle attività/decisioni che hanno generato il reclamo.

I tempi di gestione di un reclamo sono stabiliti di volta in volta in base all'evento accaduto; i tempi per la valutazione e la decisione del tipo di trattamento e di risposta al cliente non devono superare i 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo. Al termine di tale indagine il ricorrente verrà informato dell'esito dell'azione entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo.

## 6.2 Ricorsi

Il Cliente che utilizza i servizi di ispezione dell'Organismo di Ispezione POLIDIR SRL ha facoltà di presentare ricorsi scritti entro 1 mese dalla data della Verificazione Periodica con riferimento alle decisioni adottate da POLIDIR SRL in merito a tale Verificazione.

Il Cliente che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno, o sistema equipollente, indirizzata a

POLIDIR SRL – Via Procoio, 31 - 00065 Fiano Romano (RM)

all'attenzione del Legale Rappresentante

o, solo con utilizzo di posta certificata, al seguente indirizzo PEC: polidirsrl@pec.it

Tale comunicazione dovrà riportare i dati necessari all'individuazione dello strumento verificato, i riferimenti del ricorrente, i riferimenti contrattuali, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma del ricorrente. La mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi l'azienda invierà al mittente, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso, una comunicazione con le motivazioni.

La conferma della ricezione e della presa in carico del ricorso sarà inviata al ricorrente entro 10 giorni lavorativi.

Il Legale Rappresentante avvierà la fase di esame del ricorso interagendo con le parti interessate, incaricando eventualmente della gestione del ricorso persone non coinvolte nelle attività/decisioni che lo hanno generato. Al termine di tale indagine il ricorrente verrà informato dell'esito dell'azione entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione del ricorso.

## 6.3 Contenziosi


Per tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente Regolamento, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Roma.

## 7 DOVERI E DIRITTI

### 7.1 Doveri e diritti del cliente

Il Cliente richiedente l'ispezione deve:

1. Rispettare le prescrizioni del presente regolamento, il quale deve essere sottoscritto per accettazione.
2. Fornire gli elementi identificativi per poter gestire le pratiche con la CCIAA e Unioncamere in particolare il proprio codice REA Partita IVA e/o il codice fiscale.
3. Rendere disponibile la documentazione tecnica dello strumento oggetto di ispezione, in particolare:

	Cod.	REGOLAMENTI DEL SGQ	REV.	DATA	PAG.
		TITOLO			
	RE-01	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE	0	19/09/23	10 di 11

- il libretto metrologico, qualora già rilasciato in precedenza (in caso di smarrimento occorrerà copia della comunicazione di smarrimento inviata alla Camera di Commercio territorialmente competente o della denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità di polizia);
  - Documentazioni relative alla conformità dello strumento, nel caso di espressa richiesta di POLIDIR SRL;
  - manuali d'uso e manutenzione, nel caso di espressa richiesta di POLIDIR SRL;
4. Fornire i dati relativi alla collocazione dello strumento, che si intendono vincolanti non essendo POLIDIR SRL in grado di verificarli. Tali dati verranno riportati nel Rapporto di Ispezione e altra documentazione tecnica prodotta.
  5. Garantire al personale addetto alle ispezioni, e se del caso al personale di ACCREDIA che effettua la sorveglianza sull'Organismo di Ispezione POLIDIR SRL, l'accesso in condizioni di sicurezza ai locali/impianti.
  6. Effettuare eventuali riproduzioni dei Rapporti o dei Certificati di Verificazione Periodica esclusivamente nella loro forma integrale.
  7. Rispettare le condizioni stabilite dal regolamento ACCREDIA RG-09 (di cui si allega copia in versione vigente) in caso di utilizzo del marchio ACCREDIA, in particolare le prescrizioni riportate al par. 5.2.

I possibili nominativi degli Ispettori dell'Organismo di Verificazione incaricati dell'esecuzione della Verificazione sono resi noti al cliente nel documento con valenza di conferma dell'Ordine (MO\_PG-01\_05 "Richiesta di verificazione periodica"). Nello stesso documento, sono definite le modalità con le quali il cliente può ricusare l'ispettore.

Entro massimo 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, è diritto del cliente di presentare argomentate obiezioni in relazione alla sussistenza di potenziali conflitti di interesse attribuibili agli ispettori incaricati.

Le argomentazioni addotte saranno valutate dal Legale Rappresentate dell'Organismo, che invierà al cliente le proprie conclusioni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle suddette obiezioni. Qualora il cliente non si ritenesse soddisfatto di tali conclusioni ha facoltà di recedere dalla richiesta di verificazione, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento del documento, senza onere alcuno.

## 7.2 Impegni e doveri del POLIDIR S.r.l.

1. Rispettare le prescrizioni del presente regolamento.
2. Attenersi alle prescrizioni di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n. 93
3. Eseguire le attività secondo le politiche e procedure stabilite per l'Organismo di Ispezione.

Qualora risulti oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere, l'ODI POLIDIR SRL comunicherà ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

## 8 GENERALITÀ

Il contratto si intende, di norma, valido per il tempo necessario all'esecuzione della specifica verificazione periodica, salvo diversamente e contrattualmente concordato tra le parti.

POLIDIR SRL emetterà fattura a fronte delle Ispezioni. Il Cliente dovrà pagare il dovuto entro i termini stabiliti nell'offerta e/o nelle conferme di ordine inviate da POLIDIR SRL al Cliente.

	Cod.	REGOLAMENTI DEL SGQ	REV.	DATA	PAG.
		TITOLO			
	RE-01	REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI ISPEZIONE	0	19/09/23	11 di 11

In caso di ritardato pagamento della fattura il Cliente sarà tenuto a pagare a POLIDIR SRL gli interessi calcolati come previsto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo soddisfo, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato o incompleto pagamento del prezzo, POLIDIR SRL si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più clausole delle presenti condizioni del regolamento non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre clausole qui contenute.

----- Li,    \_\_/\_\_/-----

Timbro e Firma Cliente

-----

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole:

4.1 RICHIESTA DI ATTIVITÀ ISPETTIVE, ultimo capoverso

6.2 RICORSI, secondo e terzo capoverso

7.1 DIRITTI E DOVERI, punti da 1 a 7

8 GENERALITÀ

----- Li,    \_\_/\_\_/-----

Timbro e Firma Cliente

-----